



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 14/07/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2009, n. 1115

Ordinanza del TAR Puglia n. 209/2009 - Istanza di rinnovo concessione a favore dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria "Sabini s.r.l." di Ha 328,92 sita in agro dei Comuni di Altamura e Grumo Appula (Ba) - Diniego di rinnovo.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue:

Premesso:

che gli artt. 9, comma 10, e 17 della L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 10 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003, approvato con D.G.R. n. 629 del 25.05.99 e prorogato con D.G.R. n. 975 del 16.07.04 e successive n. 1033 del 12.07.06 e n. 1389 del 22.7.2008, dettano, fra l'altro, norme per l'istituzione delle Aziende Agri Turistico Venatorie (AA.AA.TT.VV.);

che la L. 157/92 art. 16 comma 2 lett. a) e la L.R. 27/98, art. 17, comma 2 lett. a), dispongono, tra l'altro, che le AA.AA.TT.VV. devono essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

che con delibera n. 1289 del 17.10.2000, la Giunta Regionale aveva approvato il Regolamento Regionale (R.R.) "Aziende Agri-Turistico-Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 6 del 28.12.2000);

che con nota n. 543/C del 6.2.2007, l'A.A.T.V. "Sabini s.r.l.", istituita con D.G.R. 1102/2002, chiedeva il rinnovo quinquennale della concessione, significando, tra l'altro, che non erano venuti meno i requisiti di legge di cui all'articolo 2 del R.R. n. 6/2000;

che con successiva nota del 27.8.07, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n. di prot. 3128/C del 29.08.2007, sulla scorta di corrispondenza intercorsa sia con il Servizio Caccia e Pesca che con l'Ufficio Parchi e R.N. della Regione Puglia, la "Sabini srl" contestava la necessità della valutazione di incidenza, dovendo, a suo dire, la concessione intendersi tacitamente rinnovata per lo stesso periodo e alle stesse condizioni;

che con note prott. n. 3162/C, n.442/C e n.3598/C, rispettivamente datate 30.8.2007, 31.1.2008 e 10.10.2008, il Servizio Caccia e Pesca confermava e ribadiva la necessità, per 1 'Azienda in questione,

ai fini del rinnovo della concessione, della valutazione di incidenza, in ciò confortato dal Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, che, giusta nota n. 3924 dell'8.3.2007, sottolineava che, nemmeno al momento della sua istituzione, avvenuta attraverso la D.G.R. n. 1102 del 8.8.2002 si era ottemperato, in tal senso, nonostante la stessa Azienda ricadesse nel Sito "Rete Natura 2000" SIC-ZPS "Alta Murgia" IT Cod. 912007;

che il Servizio Ecologia, nel fare esplicito riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 304 del 14.3.2006, anche con successiva prot. n. 12597 del 1.8.2007, sosteneva che per il rinnovo della concessione, l'Azienda Sabini non poteva in alcun modo sottrarsi all'istituto della Valutazione di Incidenza, confermando contenuti e finalità della precedente nota;

che l'Azienda in questione, a seguito di diniego del rinnovo della concessione, giusta nota del Servizio Caccia e Pesca regionale prot. n. 3162/C del 30.08.2007, presentava istanza di sospensiva, innanzi al TAR Puglia - Bari, dell'esecuzione del contenuto della predetta nota;

che con ordinanza R.G. n. 913/2007, depositata il 25.10.2007, notificata alla Regione Puglia in data 6.11.2007, il Giudice Amministrativo sospendeva, "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Regione Puglia" l'esecuzione di detto provvedimento della Amministrazione, precisando che: "il provvedimento finale del procedimento deve essere adottato dalla Giunta Regionale e non dal Dirigente che è organo incompetente; in ogni caso la domanda del ricorrente appare fondata atteso che "l'istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie, anche a prescindere dall'attivazione della complessa procedura di valutazione di incidenza ambientale, presuppone la loro collocazione in una zona di scarso valore ambientale e faunistico", ai sensi degli articoli 2 e 3 del Reg. R.P. 28.12.2000 n. 6;

che l'Avvocatura Regionale, su esplicita richiesta del Servizio Caccia e Pesca, finalizzata ad ottenere apposito, specifico parere in ordine all'applicazione del suddetto istituto, con nota 11/L/2235 del 1.10.2008, sosteneva che lo stesso dovesse essere a carico dell'Amministrazione Regionale deputata a richiederlo a proprie spese al competente organismo e che, in nessun caso, la concessione in oggetto potesse dirsi tacitamente rinnovata;

atteso che le incombenze in materia ambientale derivano, fra l'altro, dal DPR n. 357/97 e s.m.i., dalla L.R. 11/01, dalla DGR n. 304/2006 nonché, nella fattispecie, dalle Direttive degli Assessori Regionali all'Ambiente e alle Risorse Agroalimentari, in ordine alla predisposizione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, ex nota del 29.1.2007, secondo cui questi ultimi, corredati del relativo studio di incidenza, vengono trasmessi all'Ufficio Caccia della Regione, ai fini della predisposizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, da sottoporre a valutazione d'incidenza;

considerato che nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari, approvato con Deliberazione Provinciale n. 4 del 21.5.2008, è inclusa e confermata l'Azienda "Sabini srl" di ettari 328,92, in agro di Altamura e Grumo Appula (Bari) "previa presentazione di idonea documentazione" e, che nel Piano in epigrafe è contenuto lo studio di incidenza di livello I o di screening;

considerata la nota prot. n. 5094 del 30.4.2009, con cui il Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e R.N., alla luce della diversa corrispondenza intercorsa, ritiene che l'Ordinanza del TAR non entri nel merito della concessione, limitandosi solo ed esclusivamente ad intimare la chiusura del procedimento concessorio;

considerato che la Sabini s.r.l., avverso le note del Servizio Caccia e Pesca, ha interposto ricorso al TAR di Bari III Sezione, per veder condannare la Regione Puglia alla esecuzione del procedimento concessorio, negato per le vie ordinarie, nonostante la mancanza di valutazione di incidenza, più volte

contestata dall'Amministrazione Regionale alla controparte;

considerato che il TAR Puglia Sez. III di Bari ha, con propria ordinanza n. 209/2009 del 9.4.2009, ritenuto accoglibile l'istanza di esecuzione richiesta dalla controparte, di annullamento degli effetti della suddetta nota regionale prot. n. 3162/C, decidendo che, entro 60 giorni, decorrenti dal 9.4.2009, la Regione Puglia dovrà concludere il procedimento istruttorio, pena l'insediamento di un "Commissario ad acta";

vista la nota fax dell'Avvocatura Regionale n. 11/L/8201 del 29.04.2009, acquisita dal Servizio Caccia e Pesca al n. di protocollo 1102 del 12.5.2009, con cui si afferma e si ribadisce quanto già significato nell'avvocatura n. 11/L/6845 del 14.4.2009, e cioè che, il provvedimento relativo al rinnovo della concessione, richiesto dalla "Sabini srl" dovrà essere comunque concluso;

considerato, altresì, che il Servizio Ecologia Ufficio Parchi, con nota prot. 5094 del 30.4.2009, nel ribadire la propria posizione affermi come l'ordinanza TAR 209/2009 non entri nel merito della questione, limitandosi ad intimare la chiusura del procedimento concessorio, con provvedimento di Giunta Regionale;

vista la nota n. 11/L/8385 del 4.5.2009 con cui l'Avvocatura Regionale asserisce che, in attuazione dei provvedimenti dei giudici amministrativi, il Servizio Caccia e Pesca deve comunque provvedere "a concludere il procedimento relativo al rinnovo della concessione dell'AATV ricorrente, procedimento il cui atto finale dovrà sfociare, alla fine dell'istruttoria effettuata dal servizio proponente, in un provvedimento della Giunta Regionale (DGR)";

vista la nota ultima datata 25.5.2009, con cui l'Avvocatura Regionale, sostiene, come ha sempre sostenuto nel merito della vicenda, che il provvedimento concessorio attinente alla "Sabini srl" deve essere assoggettato a valutazione di incidenza;

sentito il parere del Comitato Faunistico Venatorio Regionale;

tutto quanto premesso, si propone di non concedere il rinnovo della concessione all'Azienda A.A.T.V. "Sabini srl", istituita con D.G.R. n. 1102 dell'8.8.2002.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97 e dell'art. 6 del R.R. n. 6/2000.

COPERTURA FINANZIARIA ex L.R. n. 28/01 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento,

dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di non concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il rinnovo della concessione all'Azienda A.A.T.V. "Sabini srl", istituita con D.G.R. n. n. 1102 dell'8.8.2002, ai sensi del R.R. 6/2000 articolo 6.

Di dare mandato alla Provincia di Bari, competente per territorio, di provvedere al controllo della cessazione delle attività in capo alla suddetta Azienda.

Di pubblicare il presente atto sul BURP;

Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Bari, alla Sabini, sita in Via Einaudi 9, Altamura(BA), al Sig. Prefetto di Bari e al TAR competente, per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
